

# **MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS 231/01**

|          |                                 |                |
|----------|---------------------------------|----------------|
| Vers. 00 | Parte Generale e Parte Speciale | del 29/12/2011 |
| Rev 01   | Aggiornamento normativo         | del 30/11/2017 |
| Rev 02   | Aggiornamento Parte Generale    | del 18/11/2019 |
| Rev 03   | Aggiornamento Parte Generale    | del 29/08/2022 |

# Indice

|                                                                                                                                                                             |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <b>PREMESSA</b>                                                                                                                                                             | Pg. | 04 |
| <b>I. PARTE GENERALE</b>                                                                                                                                                    | Pg. | 04 |
| <b>1 Il decreto legislativo n. 231/2001</b>                                                                                                                                 | Pg. | 04 |
| 1.1 I principi generali - Natura della responsabilità                                                                                                                       | Pg. | 04 |
| 1.2 Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa                                                                                                             | Pg. | 05 |
| 1.3 Esclusione della responsabilità -esimente-                                                                                                                              | Pg. | 06 |
| 1.4 Sistema disciplinare                                                                                                                                                    | Pg. | 07 |
| 1.5 Organo di vigilanza ODV                                                                                                                                                 | Pg. | 09 |
| 1.6 I reati di cui al D. Lgs n. 231/2001                                                                                                                                    | Pg. | 10 |
| a) Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)                                                                                                              | Pg. | 11 |
| b) Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)                                                                                              | Pg. | 12 |
| c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)                                                                                                             | Pg. | 13 |
| d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)                                                                           | Pg. | 13 |
| e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto )                                                                          | Pg. | 15 |
| f) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)                                                                                                   | Pg. | 15 |
| g) Reati societari (art. 25-ter del Decreto )                                                                                                                               | Pg. | 15 |
| h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)                                                                     | Pg. | 16 |
| i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto )                                                                                  | Pg. | 17 |
| k) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)                                                                                                  | Pg. | 17 |
| l) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties del Decreto)                                                                             | Pg. | 17 |
| m) Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)                                                 | Pg. | 17 |
| n) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)                                              | Pg. | 18 |
| o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)                                                                                       | Pg. | 19 |
| p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)                                            | Pg. | 19 |
| q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)                                                                                                                          | Pg. | 19 |
| r) Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)                                                                  | Pg. | 20 |
| s) Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto)                                 | Pg. | 20 |
| t. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto) | Pg. | 21 |
| u. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)                                                                                                     | Pg. | 21 |
| v) Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)                                                                                                                   | Pg. | 22 |
| w) Reati di contrabbando (Art. 25- sexiesdecies del Decreto)                                                                                                                | Pg. | 22 |
| x) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (Art. 25- octies.1 del Decreto)                                                                       | Pg. | 24 |

Allegati:

- a. Codice Etico
- b. Organigramma della fondazione
- c. Funzionigramma della fondazione
- d. Regolamento Disciplinare personale dipendente
- e. Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza e Regolamento per la gestione delle segnalazioni ex Legge 179/17
- f. Piano di monitoraggio ODV
- g. Carte dei Servizi
- h. Catalogo reati aggiornato

## PREMESSA

La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus (di seguito Fondazione IOS) iniziò la sua attività nel 1897 ed oggi rappresenta un'importante realtà che opera sul territorio cremonese per il sostegno delle persone anziane e dei disabili intellettivi, dei malati di Alzheimer nonché delle loro famiglie.

La Fondazione IOS non ha scopo di lucro e offre esclusivamente finalità socio assistenziali attraverso l'erogazione di servizi di sostegno, di cura e di assistenza sociale, socio sanitaria alle persone fragili e non autosufficienti e alle loro famiglie, mettendo a disposizione strutture residenziali per anziani e per disabili intellettivi, nonché servizi diurni per malati di Alzheimer, attività rieducative e riabilitative, assistenza domiciliare sul territorio, Centro Diurno per Minori e Centro Diurno per Disabili

La Fondazione IOS è un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM.

## PARTE GENERALE

### 1) Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto n. 231 entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito denominato **Decreto**) dal titolo *Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*.

#### 1.1) I principi Generali - Natura della responsabilità

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa equiparabile alla responsabilità penale a carico degli enti, in aggiunta ovviamente alla responsabilità penale del soggetto che ha materialmente eseguito il reato.

#### **Soggetti destinatari della disciplina di cui alla D.Lgs. n. 231/2001**

La Fondazione IOS, quale fondazione erogante servizi pubblici, rientra tra i soggetti destinatari del decreto.

Detto Decreto, dopo avere definito genericamente il contenuto del provvedimento, ha individuato i soggetti destinatari della norma, in particolare è indirizzato agli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito **enti**).

Il decreto legislativo ha come destinatari un'ampia categoria di soggetti esercenti tipicamente un'attività economica.

Precisamente l'art.1 comma 2 statuisce che tra gli enti a soggettività privata rientrano anche le persone giuridiche private in senso proprio ovvero associazioni, **fondazioni** e altri istituti di carattere privato che non hanno per scopo lo svolgimento di attività economiche, ma cui lo Stato attribuisce personalità giuridica mediante espresso riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Una particolare notazione merita anche il fatto che il legislatore ha ritenuto estendere l'ambito di applicazione del Decreto a quegli enti a soggettività privata che esercitano un servizio pubblico.

In quest'ultima ipotesi, tra cui rientra la Fondazione IOS, è prevista la nomina di un commissario ad hoc laddove l'applicazione di una sanzione interdittiva, qualora venga commesso uno dei reati di cui

al presente Decreto, possa determinare l'interruzione dell'attività di pubblico servizio o di pubblica necessità (nel caso in cui l'ente incorra in una delle responsabilità previste dal decreto n. 231/2001).

## **1.2) Criteri di attribuzione della Responsabilità Amministrativa**

**L'art.5** del Decreto rappresenta una norma cardine nel sistema della responsabilità amministrativa poiché identifica i criteri di natura oggettiva in base ai quali è attribuibile all'ente la responsabilità correlata a fatti criminosi disciplinati dal D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto coinvolge la responsabilità dell'ente qualora si verifichino i seguenti presupposti:

- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso
- gli autori materiali del reato devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'ente medesimo (apicali o subordinati)
- tali soggetti non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

E' necessario premettere che qualora si indichi "*l'ente è responsabile per i reati commessi...*" non ci si riferisce genericamente a qualsiasi fattispecie criminosa, ma a quei specifici reati previsti ed elencati dal D. Lgs. n. 231/2001 che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente. E precisamente nella parte speciale del modello organizzativo e nel Catalogo dei reati allegato al presente documento sono specificati i reati per cui l'ente possa essere ritenuto imputabile qualora si verifichino le condizioni richieste dal Decreto.

### **Interesse o vantaggio**

Ciò detto il primo requisito consiste nel fatto che l'ipotesi di reato sia stata commessa "nell'interesse o a vantaggio dell'ente".

In primo luogo la condotta illecita deve essere stata posta in essere dalla persona fisica nell'interesse dell'ente.

In secondo luogo rileva in via alternativa l'esistenza di un vantaggio comunque realizzatosi per l'ente, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore del reato.

E' evidente che tale accertamento verrà valutato dal giudice ex ante, mentre la valutazione della sussistenza di un vantaggio dovrà essere operata con giudizio ex post.

La responsabilità dell'ente è esclusa qualora gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Qualora l'autore del reato abbia agito anche solo parzialmente nell'interesse dell'ente, il reato commesso darà comunque luogo a responsabilità amministrativa dell'ente stesso, ciò comporterà, in capo all'ente, una riduzione della sanzione pecuniaria e l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

### **Autori**

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti, persone fisiche, la cui condotta illecita influisce sulla sfera giuridica dell'ente, determinandone l'assoggettamento a responsabilità amministrativa da reato e al sistema sanzionatorio previsto dal decreto, il medesimo ha enucleato tra le categorie dei soggetti coinvolti i soggetti che rivestono una posizione apicale e i soggetti in posizione subordinata. Per soggetti in posizione **apicale** il decreto intende coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale), nonché da persone che rivestono anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti in posizione apicale).

Il legislatore ha inteso considerare non solo il criterio di rappresentatività di matrice civilistica, ma anche il criterio dell'effettività propria del diritto penale.

E' opportuno inoltre ricordare che nelle realtà di notevoli dimensioni si fa spesso ricorso alla **delega di funzioni**, che costituisce lo strumento tipico utilizzato dagli amministratori di società per trasferire taluna delle proprie attribuzioni a determinati soggetti, dotandoli dei necessari poteri decisionali, organizzativi e di autonomia finanziaria.

Tali persone ancorché i loro poteri non siano originari, diventano titolari della funzione delegata nel settore di competenza, nonché responsabili.

Se, dunque, il reato è stato commesso dalle persone in posizione apicale l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per **soggetti subordinati** il Decreto intende persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti e in tal caso l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

E esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso sia che il reato sia commesso dagli apicali sia dai soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi il decreto esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche abbiano agito nell'interesse esclusivo e proprio.

### **1.3) Esclusione della responsabilità – esimente –**

---

Il Decreto espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ossia l'Organismo di Vigilanza;
- c. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, l'art. 6 comma 2 del Decreto statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai Reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pertanto, al fine di giovare del beneficio rappresentato dall'esonero della responsabilità, l'ente, in sede di procedimento penale, deve provare di aver efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati elencati dal decreto medesimo.

Ciò ovviamente ha determinato l'interesse da parte della Fondazione IOS a vigilare sulla regolarità dell'operato sociale, apportando un adeguato apparato di regole interne finalizzato ad impedire la commissione dei reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte di soggetti ad essi subordinati, e alla conseguente e necessaria creazione di un modello organizzativo, all'approvazione di un codice etico ed alla nomina dell'organismo di vigilanza.

Inoltre la Delibera Giunta Regione Lombardia n. IX/3540 del 30.05.2012 ha introdotto l'implementazione del modello organizzativo gestionale di controllo quale requisito trasversale di accreditamento per le unità di offerta socio-sanitarie.

La Regione Lombardia intende l'applicazione del modello organizzativo come ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che dell'ente accreditato, con lo scopo di migliorare l'organizzazione e l'efficienza di funzionamento

#### **1.4) Sistema Disciplinare**

---

Il modello di organizzazione e di gestione per essere efficacemente attuato deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7 comma 4, lett. .b) del D. Lgs.n.231/2001 e costituisce tra le altre una delle condizioni senza cui non si ottiene l'esenzione da responsabilità dell'Ente in caso di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Si precisa come il modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i destinatari, dipendenti e collaboratori, la cui violazione deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione o dal tentativo di reato presupposto.

In questa sezione del modello si descrivono i principi delle sanzioni irrogabili e la procedura per la contestazione ed irrogazione delle sanzioni, ai dipendenti.

Per i collaboratori invece, non essendo in corso un rapporto di dipendenza, la sanzione in caso di violazione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico della Fondazione, costituita dalla risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, è prevista nel contratto di collaborazione.

Nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia si assicura come le fasi del procedimento disciplinare per i dipendenti in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, seguono il CCNL Sanità Pubblica ed il CCNL UNEBA a cui si fa riferimento.

I principi generali relativi alle sanzioni applicabili sia ai dipendenti sia a tutti i collaboratori legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente sono determinate in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto:

- della rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia del modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto (es. mancata informativa all'ODV, mancata formazione del personale, ecc.)
- dell'elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi dal livello di responsabilità gerarchica/tecnica (es. omessa vigilanza da parte degli apicali per la corretta ed effettiva applicazione del modello, ecc.) ;
- della reiterazione delle condotte;
- della partecipazione di più soggetti nella violazione.

Le misure sanzionatorie applicabili sono dunque determinate in proporzione alla gravità delle violazioni e, per il personale dipendente, sono definite dai diversi Codici Disciplinari applicabili.

Nello specifico, per il personale del comparto, CCNL Sanità Pubblica e UNEBA trattasi di

- a) richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto
- c) Multa
- d) Sospensione dal servizio

e) Licenziamento

Per il personale Dirigente Medico CCNL Sanità pubblica invece:

- a) Richiamo scritto
- b) Multa
- c) Sospensione dal servizio
- d) Licenziamento

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello o del Codice Etico l'ODV segnala la circostanza al CDA, che valuterà l'adozione o meno di provvedimenti disciplinari; in tal caso l'ODV trasmette al CDA:

- la descrizione della condotta, generalità del soggetto responsabile del tentativo o della violazione,  
- l'indicazione delle procedure del modello violate ed eventuali documenti o elementi a riscontro della condotta.

Il CDA sulla scorta degli elementi acquisiti determina il provvedimento ritenuto applicabile (sanzione o motivata archiviazione del caso).

Della delibera del CDA deve essere data comunicazione per iscritto all'ODV nonché all'interessato.

Il procedimento trova applicazione anche in caso di violazione da parte del Revisore dei Conti o di un componente dell'OdV.

Inoltre, si segnala che la già citata legge 179/ 30 novembre 2017 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ha modificato l'art. 6 del D Lgs 231/2001, prevedendo che siano adottate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante all'Odv ossia di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'Odv che si rivelano infondate; anche in questo caso le sanzioni previste sono quelle di cui **al rinvio alle norme del CCNL Sanità Pubblica ed il CCNL UNEBA** che la Fondazione adotterà con i medesimi criteri illustrati nel presente capitolo.

Il comma 2 quater del novellato art. 6 Dlgs 231/2001 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Quanto, invece, alle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 del Decreto a carico dell'ente previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria per quote dell'importo da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di euro 1.549,00= da irrogare in un numero non inferiore a cento né superiore a mille
- confisca del prezzo del profitto o del reato
- sanzioni interdittive che possono sostanzialmente consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

### **1.5) Organo di Vigilanza ODV**

---

L'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, debba esser affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l'Organo di Vigilanza - ODV.

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione del ODV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva; nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati componenti sia interni che esterni purché dotati dei requisiti di indipendenza autonomia e professionalità.

I compiti cui l'Organo di Vigilanza è chiamato ad assolvere sono:

- vigilare sull'effettività del modello,
- esaminare in merito all'adeguatezza del modello,
- analizzare circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello
- curare se necessario l'aggiornamento del modello.

L'ODV compila un Piano di Attività Annuale con cui s'impegna ad assolvere i precedenti compiti e, fissa le date delle verifiche e i temi delle stesse, che andrà ad eseguire secondo il Piano di Monitoraggio al presente modello allegato.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti vengono soddisfatti garantendo all'ODV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile e prevedendo una attività di reporting direttamente agli Amministratori o comunque ai vertici dell'ente.

A tal fine si prevede:

#### **a) Un canale informativo tra ODV e organi decisionali**

L'ODV deve possedere al suo interno competenze tecniche funzionali adeguate alle funzioni che sarà chiamato a svolgere.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'ODV gode di ampi poteri di ispezione e di accesso ai documenti.

L'ODV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni e nell'ambito delle aree a rischio, ne dà evidenza in un rapporto scritto nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'ODV le eventuali situazioni a rischio. Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime.

L'ODV provvede alla raccolta di segnalazioni ricevute, effettua le relative indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute.

Se accerta la commissione di violazioni del modello, provvede con la metodologia predefinita nel capitolo che precede.

#### **b) Un canale informativo tra ODV e i dipendenti/collaboratori**

- ✓ al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è prevista la disponibilità di un apposito contenitore chiuso a chiave (le chiavi sono in possesso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza), destinato ad accogliere le eventuali segnalazioni di non conformità, nonché una casella di posta elettronica all'uopo dedicata: [odv@fondazioneospiro.it](mailto:odv@fondazioneospiro.it);

- ✓ le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio la cui tenuta spetta allo stesso Organismo di Vigilanza;
- ✓ ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in modo conforme alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ il management, gli addetti alle attività di controllo e tutti i dipendenti nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare le eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione al rischio di reato. In particolare possono presentare a tutela dell'integrità della I.O. segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del presente o dello organizzativo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- ✓ tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime, sebbene L'Odv garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ l'Odv provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, che non possono essere anonime, e delle risultanze dell'attività di indagine. L'Odv, a seguito delle segnalazioni, effettua le necessarie indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando la fondatezza delle segnalazioni medesime. In sede di indagini l'Odv può ascoltare eventualmente l'autore della segnalazione in via riservata e in forma protetta. Nel caso in cui l'Odv decida di archiviare la segnalazione, deve fornire per iscritto la motivazione e segnalare eventuali sanzioni da irrogare nei confronti del segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Se invece, accerta la commissione di violazioni, l'Odv individua i provvedimenti da adottare sempre nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare;
- ✓ l'Odv verifica che nei confronti del segnalante non siano adottati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro successivi alla presentazione della segnalazione) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie del dipendente segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro ovvero a qualsiasi organizzazione sindacale. In ogni caso la direzione del personale è tenuta ad informare periodicamente l'Odv del numero dei procedimenti disciplinari aperti. L'Odv riferisce periodicamente al Cda in merito alla attuazione del modello e alle risultanze della propria attività di verifica e di controllo.

### **c) Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza della Fondazione le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la documentazione relativa ad eventuali infortuni o malattie contratte dai Destinatari del Modello in occasione del rapporto di lavoro o in esecuzione dei relativi contratti.

## **1.6) I reati di cui al D. Lgs n. 231/2001**

---

### **I REATI**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25,

ma per effetto di provvedimenti normativi successivi, la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati presupposto”

#### **a. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)**

- 1) Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 3) Truffa (art. 640 commi 1 e 2 – nr. 1 c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 5) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

In relazione alla commissione di questi delitti se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'art. 24 del Decreto si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la Pubblica Amministrazione o un ente pubblico.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini professionali;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAl, INPDAP);
- ATS e ASST;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 del D. Lgs. nr. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "**sono pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

**Gli incaricati di un pubblico servizio** sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di

quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il S.S.N. (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il S.S.N. (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un Ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge nr. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere ~~professionale~~;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato (O.S.S.);
- il dipendente dell'A.S.L. addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il S.S.N.).

#### **b. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)**

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico e privato (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

In relazione alla commissione di questi delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a un massimo di cinquecento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La Legge nr. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario nr. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica" propri, cioè commessi mediante internet, i quali coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

### **c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)
- 4) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. nr. 309/90)
- 6) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)
- 7) Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Questi delitti sono i cosiddetti reati mezzo, cioè i reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, cioè i reati fine.

La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati fine.

La responsabilità amministrativa delle società si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture false.

A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, Terza penale con la sentenza 24841 depositata il 6.6.2013. Secondo i giudici, pertanto, una società può essere indagata per l'illecito relativo all'associazione per delinquere finalizzato al compimento di reati tributari; ne consegue che le misure cautelari (sequestro) possono trovare legittimazione proprio nel reato associativo e non nei "reati fine", nella specie quelli fiscali, che non sono contemplati nei reati presupposto.

### **d. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)**

- 1) Concussione (art. 317 c.p.)
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma I c.p.)
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 10) Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- 11) Traffico di influenze illecite ( art. 346 bis).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive fino a sette anni.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta.

I reati di questa famiglia possono essere realizzati da persone, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile). Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

La corruzione, invece, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge e ha introdotto

nel novero dei reati presupposto il comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Inoltre se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello ex post che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale del danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando

un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazza-corrotti si è introdotta l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

**e. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto )**

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ( art.453 c.p.)
- 2) Alterazione di monete ( art. 454 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art.455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ( art.464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ( art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.  
E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

**f. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)**

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio ( art. 513 c.p.)
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali ( art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ( 517 quater c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.  
E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

**g. Reati societari (art. 25-ter del Decreto )**

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2) Fatti di live entità (art.2621 bis c.c.)
- 3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- 5) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 6) Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)
- 7) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 8) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)
- 9) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- 10) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.)
- 11) Interessi degli amministratori (art.2391 c.c.)
- 12) Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)
- 13) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 14) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 15) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- 16) Illecita influenza sull'assemblea( art.2636 c.c.)
- 17) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 18) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 100 fino a seicento quote; se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (a norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate).

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, ma solamente per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

E', inoltre, sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto dei reati, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterli, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

La fattispecie dei reati societari non è contenuta nel codice penale o in leggi speciali, bensì solo nel Codice Civile.

E' bene ricordare che la legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015 ha modificato l'art 25-ter del Decreto, che, alla luce della riformulazione, rinvia implicitamente ai principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto in materia di criterio dell'interesse, contenuto della *culpa in vigilando*, dell'onere probatorio e dei soggetti che possono impegnare l'ente.

#### **h. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- 1) associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- 2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- 3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- 4) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- 5) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- 6) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- 7) Attentato con finalità di terrorismo o eversione (art. 280 c.p.)
- 8) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosioni (art. 280 bis c.p.)
- 9) Sequestro a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- 10) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)
- 11) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270bis 1 c.p.)
- 12) Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**i. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto )**

1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 fino a 700 quote.  
E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
Nel caso di ente privato accreditato è prevista la revoca dell'accreditamento.

**k. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- 5) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 8) Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)
- 9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- 10) Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p.(art. 609 undecies c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.  
E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**l. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties del Decreto)**

- 1) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 58/98 e artt. 1, 180 e 182 per le definizioni)
- 2) Manipolazioni di mercato (art. 185 Dlgs 58/98 e artt. 180 e 182 per le definizioni)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 400 fino a 1000 quote.  
Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**m. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.  
E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di omicidio colposo e non superiore a sei mesi per il reato di lesioni colpose.

La responsabilità amministrativa degli enti per questi reati è stata prevista per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente hanno determinato morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati.

L'interesse o vantaggio è correlato ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto e allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione.

In concreto, dunque, per accertare la sussistenza dei reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici.

#### **n. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**

1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 è stato recentemente incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della provenienza delittuosa e qualora sussista un interesse o vantaggio dell'ente.

In particolare la nuova forma delittuosa riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno delle società (che sono reinvestiti/reimmessi nell'ente) dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. endogene all'ente), a cui segue un ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base. E' chiara la finalità anti-evasione del nuovo reato l'indissolubile connessione dello stesso con i delitti tributari, nel caso si tratti di risorse endogene dell'ente.

Si ritiene che tutti i delitti tributari possano costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; ma anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita e di autoriciclaggio, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

**o. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

- 1) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 L. 633/1941)
- 2) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941)
- 3) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941)
- 4) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941)
- 5) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L. 633/1941)
- 6) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 quinquies L. 633/1941)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a 500 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno le sanzioni amministrative previste dall'art. 171 quinquies L.633/1941.

Modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

**p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

In relazione alla commissione di questo reato si applica la sanzione fino a 400 quote.

Non è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

**q. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- 2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e associazioni di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.
- 5) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- 6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- 7) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- 8) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- 9) Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152 (artt. 137, 103, 256, 257, 258, 259, 279)
- 10) Legge 07/02/1992 nr. 150 In materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione (artt. 1, 2, 3bis e 6);
- 11) Legge 28/12/1993 nr. 549 Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente
- 12) D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenze sanzioni (artt. 8, 9).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi;

se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, .si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche in materia. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Il 19 maggio 2015, altresì, è stato definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B ed è stata resa così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Dette novità vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

Al maggio 2015, pertanto, risale l'ultima modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati che a va ad incidere sul quadro normativo sin'ora esistente e che vedeva concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D.Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente.

#### **r . Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- 1) Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98)
- 2) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98)
- 3) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'entrata in vigore del DLgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

#### **s. Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto)**

- 1) Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 c.p. introdotto con l'art. 3 bis della Legge 654/75)
- 2) Legge n. 232/99 Statuto istitutivo della Corte penale internazionale:
  - accordo 1/6 Crimine di genocidio
  - accordo 1/7 Crimini contro l'umanità
  - accordo 1/8 Crimini contro l'umanità

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 800 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604 bis c.p.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave

o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Senonché il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

#### **t. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces del Decreto)**

1) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)

2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'introduzione di questi reati presupposto il legislatore ha inteso rilevare la necessità di una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

#### **u. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)**

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale " il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. Sia commesso in più di uno stato
- b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato
- c. Sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

#### **v) Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)**

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)
- 3) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)
- 4) Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000)
- 5) Omessa dichiarazione ( art. 5 Dlgs 74/2000)
- 6) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)
- 7) Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)
- 8) Indebita compensazione ( art. 10-quater Dlgs 74/2000)
- 9) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'ente risulta, poi, esposto anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, superandosi così i limiti precedenti che in caso di illecito fiscale commesso da amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo all'ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d'imposta, solo se si trattava di confisca in via diretta

Con il DL 124/2019 è stata proposta l'introduzione l'art. 25 quinquiesdecies intitolato "Reati tributari". La particolare intensità dolosa degli illeciti tributari– tutti connotati dal dolo specifico di evadere le imposte e caratterizzati da componenti di fraudolenza riserva il trattamento punitivo previsto dal citato art. 25-quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli organi gestori, scelgano deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano perciò dell'evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza all'adempimento degli obblighi erariali.

#### **w) Reati di contrabbando (Art. 25- sexiesdecies del Decreto)**

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

11) Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

12) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

13) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

14) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri disposizioni legislative in materia doganale (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

15) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)  
In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati presupposto si è arricchito del nuovo art. 25 *sexiesdecies*, rubricato «contrabbando».

La fattispecie riguarda la punizione della condotta avente ad oggetto l'introduzione di merci nel territorio dello Stato, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale.

A seguito dell'introduzione di questo nuovo reato presupposto, gli enti che operano sistematicamente con l'estero devono ponderare con attenzione un pronto aggiornamento del proprio Modello organizzativo, al fine di mitigare il rischio di incorrere in una delle plurime fattispecie previste dal reato di contrabbando. La mappatura delle aree e dei processi sensibili, propedeutica all'individuazione dei presidi di controllo, diviene primo elemento di aggiornamento della documentazione attinente alla responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001.

È di evidenza palmare che, attesa la specificità della fattispecie delittuosa in commento, le imprese interessate a tale adeguamento siano principalmente identificabili in quelle che operano in via esclusiva o comunque rilevante nel comparto del trasporto e/o del commercio internazionale di merci, per le quali assume un rilievo particolare la definizione dei flussi informativi tra esportatore o importatore e lo spedizioniere doganale. Quest'ultimo, infatti, è normalmente preposto allo svolgimento delle formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale: ai fini di una corretta impostazione dei presidi di controllo, il suo profilo rileva in fase sia di selezione sia di definizione del rapporto di rappresentanza.

Poi, l'individuazione delle aree a rischio reato e quella dei responsabili di processo devono essere coerenti con la natura del reato di contrabbando: le aree interessate, infatti, sono quelle che in misura maggiore o minore interagiscono con le attività commerciali, amministrative e finanziarie di importazione ed esportazione dei prodotti; conseguentemente, i responsabili di processo individuati sono tutti i soggetti preposti alle attività, di carattere amministrativo e/o commerciale, sviluppate nelle suddette aree.

**x) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (Art. 25- octies.1 del Decreto)**

1)Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)

2)Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

3)Frode informatica, "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"(art. 640 ter c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 a 800 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Il D.lgs. 184/2021 (entrato in vigore il 14 dicembre 2021), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" che, all'art. 3, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 195/2021, di attuazione della Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, il quale ha modificato gli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale.

La rilevante novità, in tema di responsabilità dell'ente collettivo, coincide con l'estensione dell'applicazione dei suddetti reati a tutti indistintamente i proventi derivanti da siffatta categoria di reato, con la conseguenza che quest'ultima non sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprenderà ora, altresì, i delitti puniti a titolo di colpa e le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.